

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1627}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **BATTISTUZZI, PATUELLI**

Presentata il 27 aprile 1984

Ordinamento della professione di agente di spettacolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel mondo dello spettacolo è sempre esistita la figura dell'agente teatrale.

Costui, attraverso forme di intervento spesso eterogenee e molteplici, svolge generalmente l'incarico di fornire agli attori ed agli artisti interpreti-esecutori una consulenza nello svolgimento delle attività che essi espletano a favore di impresari teatrali, produttori cinematografici, produttori discografici, eccetera.

L'agente teatrale svolge anche il compito di impostare le forme ed i modi attraverso cui gli attori e gli esecutori-interpreti esternano la loro immagine artistica ed umana.

Si tratta di funzioni che, con l'evoluzione delle tecniche della rappresentazione, vanno assumendo un rilievo sempre crescente.

Oggi, infatti, l'attore o l'esecutore-interprete è chiamato ad imporre, a proteg-

gere ed a preservare la propria pubblica apparizione, attraverso scelte sapienti ma soprattutto attraverso il ricorso ai più idonei strumenti di comunicazione e di informazione.

Per altro il moltiplicarsi dei mezzi tecnici di cui lo spettacolo si avvale impone, sempre di più, la cura delle relazioni con gli operatori a cui tali mezzi fanno capo.

È, dunque, avvertita la necessità che le loro valutazioni siano guidate dalla capacità di professionisti esperti: appunto i cosiddetti agenti teatrali.

Questa figura di operatori, pur concordemente ritenuta indispensabile ed insostituibile, non ha ancora trovato una collocazione ed una qualificazione nel nostro ordinamento giuridico. La causa di tale carenza va ricercata soprattutto nel timore che il nostro legislatore ha sempre avuto nel permettere operazioni direttamente o indirettamente protese alla in-

termediazione nei rapporti di lavoro tra imprenditori ed attori o artisti esecutori-interpreti, in violazione dei divieti imposti in proposito dalla normativa vigente.

Senonché l'attività degli agenti si espleta principalmente per il tramite di interventi che nulla hanno a che vedere con la mediazione vera e propria perché si concretano del tutto al di fuori della costituzione di rapporti di lavoro subordinato.

Si pensi alla consulenza ed allo studio del lancio dell'artista, alla scelta dei tipi di spettacolo in cui inserire più proficuamente il suo apporto, alla cernita delle formule di promozione più idonee, all'assistenza nell'attuazione dei rapporti contrattuali, eccetera.

È indubbio, anche per il pacifico orientamento della giurisprudenza, che tali attività sono non soltanto lecite, sotto ogni profilo legale, ma utili anche allo sviluppo delle produzioni creative, delle rappresentazioni di queste e quindi della diffusione della cultura in genere.

Con il progetto di legge che abbiamo l'onore di presentare, si vuole appunto dare a queste attività ed ai loro artefici un giusto ruolo nel nostro sistema, dovendo essa rimanere riservata agli appositi organi pubblici ad essa prefissi.

Il progetto tiene nel dovuto conto alcune esigenze fondamentali per inquadrare e per disciplinare l'attività degli agenti

teatrali secondo regole che garantiscono la loro professionalità, la loro serietà e la probità del loro lavoro, anche sotto i profili della deontologia e del rispetto dei criteri generali dell'onesto vivere.

Ecco perché si ritiene necessaria l'istituzione di un albo che, senza elevare la categoria a vero ordine professionale dotato di personalità giuridica pubblica, tuttavia, codifichi l'iscrizione di coloro che abbiano i requisiti per svolgere le delicate funzioni sommariamente richiamate.

L'iscrizione all'albo e la tenuta di questo dovrebbero essere affidate ad un comitato presieduto da un magistrato e composto dai rappresentanti degli organi dello Stato preposti al collocamento, dai rappresentanti delle associazioni sindacali, dai rappresentanti degli imprenditori e degli agenti.

L'iscrizione all'albo dovrebbe essere subordinata all'accertamento di una serie di condizioni che comprovino l'esperienza, la capacità e la buona condotta dei candidati all'iscrizione medesima.

La regolamentazione della categoria degli agenti teatrali ed il controllo della loro attività, anche attraverso la tenuta dell'albo, assicurerebbero agli operatori dello spettacolo, italiani e stranieri, un sicuro e fermo punto di riferimento per espletare, con serietà e fiducia, le loro varie e complesse attività lavorative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini della presente legge è agente di spettacolo colui che, iscritto all'albo di cui all'articolo 2, svolge la sua attività professionale per la rappresentanza e la tutela degli interessi degli attori e degli artisti esecutori ed interpreti, con divieto di mediazione.

ART. 2.

È istituito presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un albo degli agenti professionali di spettacolo la cui tenuta è affidata ad un comitato composto da:

- a) un consigliere di Stato o magistrato di Cassazione, che lo presiede;
- b) il dirigente dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo;
- c) il direttore generale dello spettacolo;
- d) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo;
- e) due rappresentanti delle imprese cinematografiche, teatrali e liriche;
- f) due agenti;
- g) tre esperti nominati dai Ministri del turismo e spettacolo, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.

Il comitato, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo e dell'interno, dura in carica tre anni ed i componenti, salvo quelli di cui alle lettere b), c), e), possono essere confermati.

Il componente di cui alla lettera a) è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore dello spettacolo designano tre rappresentanti di cui alla lettera *d*) ciascuno dei quali dura in carica un anno.

I componenti di cui alla lettera *e*) sono designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *f*) sono designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 10; in caso di disaccordo, dall'assemblea degli agenti iscritti all'albo.

I componenti di cui alla lettera *g*) sono scelti tra persone munite di provata esperienza economica, lavorativa e giuridica nel campo dello spettacolo.

ART. 3.

Salvo quanto disposto in via transitoria, l'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di una prova di idoneità all'esercizio della professione di agente di spettacolo.

La prova di cui al comma precedente consiste in un colloquio nel corso del quale il candidato deve dimostrare la conoscenza di nozioni di diritto del lavoro e di diritto tributario italiani, degli usi e delle consuetudini dello spettacolo.

Il comitato di cui all'articolo 2 indice ogni due anni la prova di cui ai precedenti commi determinando le sue modalità di svolgimento. Della commissione giudicatrice, di composizione anche esterna, dovranno fare parte i due agenti di cui alla lettera *f*) dell'articolo 2.

ART. 4.

Possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 i cittadini italiani e quelli appartenenti ai paesi della Comunità economica europea, di età non inferiore ai 18 anni:

a) che abbiano i requisiti di buona condotta civile e penale;

b) che godano dei diritti civili e politici.

ART. 5.

L'iscrizione all'albo comporta il pagamento di un contributo determinato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il comitato di cui all'articolo 2 e la cui mancata corresponsione nel termine indicato dal comitato stesso comporta la decadenza dell'iscrizione.

ART. 6.

Possono essere iscritti all'albo, indipendentemente dall'aver superato la prova prevista nell'articolo 3, e a loro domanda, gli avvocati, i dottori commercialisti e i ragionieri che siano iscritti ai rispettivi albi professionali.

ART. 7.

Avverso gli atti e i provvedimenti del comitato di cui all'articolo 2 è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 8.

Una copia del contratto di lavoro stipulato mediante la rappresentanza degli iscritti all'albo deve essere comunicata entro dieci giorni dalla stipulazione all'Ufficio speciale di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

Costituisce causa di cancellazione dall'albo la recidiva inosservanza al disposto comma precedente.

L'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, qualora verifichi che l'artista assistito non risulta in modo adeguato tutelato, ne informa motivatamente il comitato di cui all'articolo 2 che invita l'iscritto a controdedurre nel termine di trenta giorni.

Sulla base delle risultanze il comitato può, ove accolga i rilievi dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, infliggere all'iscritto la sospensione dell'esercizio della professione sino ad un massimo di tre anni.

L'ufficio speciale ha facoltà di istituire contratti tipo di scrittura, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 e udite le associazioni di cui all'articolo 12.

ART. 9.

Le imprese che operano nel settore dello spettacolo, compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, i teatri di tradizioni e le istituzioni concertistiche-orchestrali (nonché i teatri stabili), ferma restando la possibilità di scritturare direttamente gli artisti in base alle disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e fermo restando, comunque, il divieto di mediazione, hanno l'obbligo di avvalersi dell'opera di agenti di spettacolo iscritti all'albo di cui all'articolo 2.

ART. 10.

Ai fini dei divieti di legge e delle relative sanzioni penali ed amministrative, non è considerata mediazione l'attività professionale esercitata dagli agenti di spettacolo iscritti all'albo di cui all'articolo 2, sempre che tale attività non si limiti al reperimento ed alla segnalazione all'artista delle occasioni di lavoro e alla conclusione dei relativi contratti di scrittura, di ingaggio o di impiego, ma consista anche in quell'articolato e finalizzato complesso di attività parallele complementari, quali la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza nella stipulazione delle clausole contrattuali, la valutazione e la selezione delle occasioni di lavoro nell'interesse dell'artista rappresentato, che sostanzialmente caratterizzano univocamente la professione di agente di spettacolo.

L'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, ove accerti lo svolgimento, anche occasionale, della pura attività di mediazione da parte dell'agente iscritto, ne informa tempestivamente il comitato di cui all'articolo 2 che, nei casi di maggiore gravità, può disporre la cancellazione dall'albo.

ART. 11.

La cancellazione dall'albo è disposta dal comitato di cui all'articolo 2 se vengono a mancare i requisiti richiesti dall'iscrizione nonché nei casi previsti dalla legge.

ART. 12.

Ai fini della presenza nel comitato di cui all'articolo 2, i sindacati degli agenti dello spettacolo devono essere registrati presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo mediante deposito dell'atto costitutivo e dello statuto che preveda un ordinamento interno a base democratica.

ART. 13.

Sono iscritti all'albo, a loro domanda, da proporre nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che siano muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 115 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o che diano dimostrazione di aver svolto, in almeno due anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, attività di rappresentanza artistica, secondo i criteri di accertamento che saranno determinati dal comitato di cui all'articolo 2, sentito l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, oppure coloro che siano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 8.